

Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 18 del 27/04/2022



# **COMUNE DI MONCALVO**

## **Provincia di Asti**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI A MERCATI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 30/12/2020

Modificato e riapprovato nel nuovo testo con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 27/04/2022

## INDICE

Articolo 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI	pag.	3
Articolo 2	DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	pag.	3
Articolo 3	PRESUPPOSTO DEL CANONE, SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI	pag.	4
Articolo 4	OCCUPAZIONI ABUSIVE	pag.	4
Articolo 5	RILASCIO E RINNOVO CONCESSIONE	pag.	5
Articolo 6	SUBENTRO, CESSAZIONE E RIMBORSI	pag.	5
Articolo 7	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO	pag.	5
Articolo 8	TARIFFE ANNUALI, TARIFFE GIORNALIERE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	pag.	6
Articolo 9	DETERMINAZIONE DEL CANONE	pag.	6
Articolo 10	MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE	pag.	7
Articolo 11	RIMBORSI	pag.	8
Articolo 12	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RISCOSSIONE COATTIVA	pag.	8
Articolo 13	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI REGOLAMENTARI	pag.	9
Articolo 14	SANZIONI E INDENNITÀ	pag.	9
Articolo 15	SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ' DI VENDITA	pag.	9
Articolo 16	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag.	10
Articolo 17	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	pag.	10

### **Allegati:**

Allegato A	CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO	pag.	11
------------	---	------	----

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 1, comma 837 e seguenti, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione avvenuta in assenza di concessione o in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo.
2. Il canone di cui al presente Regolamento sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. Il Comune, con atto di organizzazione interna, determina le attribuzioni tra gli Uffici comunali competenti ad applicare le disposizioni previste dal presente Regolamento. Con delibera di Giunta comunale viene nominato il funzionario responsabile della gestione dell'entrata; nel caso di affidamento, le attribuzioni del funzionario responsabile dell'entrata spettano al Concessionario

## **Articolo 2**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare, in qualsiasi modo, le aree e gli spazi destinati a mercati, nonché gli spazi ad essi soprastanti, senza preventiva concessione comunale, se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per la destinazione di cui al comma precedente, sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve essere mantenuto pulito e in stato di decoro. Ai sensi del vigente regolamento per l'esercizio del mercato ambulante, al termine dell'occupazione giornaliera i soggetti occupanti devono lasciare l'area pulita, provvedendo a conferire i rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione. Allo scadere della concessione il suolo deve essere restituito libero da ogni struttura, previa, se necessario, la sua rimessa in pristino.
4. Ai fini del presente Regolamento si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione, per effetto di concessione o di assegnazione giornaliera di posteggio, per l'utilizzo diretto, mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili che non presuppongono l'ottenimento di permesso di costruire, di spazi individuati sulle aree destinate a mercato.
5. Per area destinata a mercato si intende qualsiasi area appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, destinata all'esercizio dell'attività di commercio per uno o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta di merci al dettaglio, individuata dal Comune con apposito atto deliberativo di programma ai sensi dell'art. 5 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 626-3799 del 1° marzo 2000.
6. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche destinate a mercato mediante il posizionamento di strutture di vendita mobili, possono essere:
  - a) su posteggi individuati nell'area mercatale comunale, a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale;
  - b) su posteggi individuati nell'area mercatale comunale, per effetto di assegnazione giornaliera di posteggio;
  - c) su posteggi individuati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001 e s.m.i. e dei mercati o mercati periodici tematici.

7. Per commercio su area pubblica si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle appartenenti al demanio o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, che può essere svolta su posteggio fisso che viene dato in concessione, o in forma itinerante, senza posteggio assegnato e su qualsiasi area pubblica non vietata nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
8. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento quando l'esercizio dell'attività non comporti l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sia esercitato nello stesso luogo, nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, per una durata non superiore ad un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari.
9. Non sono soggette alle presenti disposizioni le occupazioni realizzate per attività di vendita occasionale svolta nei mercatini del collezionismo, dell'usato, dell'antiquariato e dell'oggettistica varia da parte degli hobbisti, in quanto non costituisce attività di commercio.
10. Non sono altresì soggette alle disposizioni del presente regolamento le occupazioni relative allo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica non individuate con apposito atto deliberativo ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5 della deliberazione del Consiglio Regionale n. 626-3799 del 1° marzo 2000 e, parimenti, le occupazioni per attività di vendita effettuate nell'ambito di fiere o manifestazioni.

### **Articolo 3**

#### **PRESUPPOSTO DEL CANONE, SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI**

1. Il canone è dovuto al Comune di Moncalvo. in conseguenza dell'occupazione con posteggi dati in concessione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati, dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza alla superficie effettivamente occupata.
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione di posteggio, indipendentemente dall'effettiva occupazione dello stesso da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e di cessione in affitto dell'azienda. In quest'ultimo caso il gerente è obbligato in solido.
3. Per i posteggi indicati negli atti istitutivi dei mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. e dei mercati periodici tematici, il canone è dovuto dai singoli titolari del posteggio ovvero, se ricorre il caso, dal soggetto organizzatore o attuatore, titolare dell'atto di concessione per ciascuna edizione, sulla base del numero e dell'estensione dei posteggi indicati nell'atto istitutivo, indipendentemente dalla loro effettiva occupazione.

### **Articolo 4**

#### **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni effettuate in assenza della preventiva concessione comunale sono considerate abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che:
  - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa;
  - c) si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima.

3. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.
4. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini stabiliti nel verbale i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti, sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
5. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali o aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'art. 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito se richiesto con provvedimento di dissequestro. Scaduto il termine è disposta la confisca amministrativa.

## **Articolo 5**

### **RILASCIO E RINNOVO CONCESSIONE**

1. Le concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio in spazi ed aree pubbliche destinate ai mercati sono rilasciate o rinnovate dal competente ufficio comunale, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti accertati e definitivi relativi al canone di cui al presente regolamento, alla previgente Tosap, alla Tari o per obbligazioni derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale.
3. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione e provveda al versamento delle rate concordate nell'osservanza del piano stabilito.

## **Articolo 6**

### **SUBENTRO, CESSAZIONE E RIMBORSI**

1. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca l'attività, il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti. Il subentro non determina l'interruzione dell'occupazione ai fini dell'assolvimento del canone dovuto per la stessa.
2. Nel caso in cui il titolare della concessione rinunci alla stessa, con la comunicazione di restituzione della concessione, può richiedere il rimborso del canone versato per il periodo di occupazione non usufruito.
3. Il titolare della concessione può richiedere il rimborso del canone versato nel caso in cui il mercato non si sia svolto per cause di forza maggiore entro i termini di legge.

## **Articolo 7**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati il territorio del Comune è classificato in due zone.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su un'area ricompresa in entrambe le zone, si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona più elevata.
3. La classificazione delle zone è determinata nell'allegato A) del presente regolamento.

**Articolo 8**  
**TARIFFE ANNUALI, TARIFFE GIORNALIERE**  
**E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale, da approvare entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, sono definite le riduzioni e gli aumenti delle tariffe di base nonché le riduzioni del canone nel rispetto dei limiti stabiliti dal comma 843, art. 1, Legge n. 160/2019, e sono determinate le tariffe del canone.
2. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe del canone comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
3. Per il primo anno di vigenza del canone le riduzioni e gli aumenti di cui al precedente comma 1 nonché la determinazione delle tariffe, sono previsti in sede regolamentare.
4. Ai fini dell'applicazione delle tariffe il Comune di Moncalvo appartiene alla classe di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pertanto le tariffe di base risultano essere:
  - a) € 30,00 per la tariffa di base annua, stabilita dal comma 841, art. 1, Legge n. 160/2019;
  - b) € 0,60 per la tariffa di base giornaliera, stabilita dal comma 842, art. 1, Legge n. 160/2019.
5. La tariffa giornaliera del canone è determinata applicando alla tariffa di base giornaliera di cui al precedente comma 4, lett. b) un aumento previsto nella misura del 25 (venticinque) per cento.
6. Per le occupazioni giornaliere la tariffa giornaliera del canone è applicata frazionata per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo e in ragione della superficie occupata. In caso di orario effettivo superiore al 9 ore si applica per intero la tariffa giornaliera.
7. Ai fini della determinazione della tariffa da applicare alle occupazioni che si realizzano nel mercato settimanale del giovedì, l'orario effettivo di svolgimento del mercato, stabilito dal vigente Regolamento per l'esercizio del mercato ambulante, corrisponde a numero 6 (sei) ore.
8. Le tariffe da applicare alle occupazioni comprese nella seconda zona territoriale sono ridotte del 15 (quindici) per cento rispetto a quelle della prima zona.

**Articolo 9**  
**DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone dovuto al Comune di Moncalvo è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
2. Per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare il canone è dovuto per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
3. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che, al termine dell'attività di vendita, vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee, il canone dovuto è commisurato a giorni.
4. Per i posteggi individuati nell'area mercatale del Comune di Moncalvo, ai fini della determinazione del canone, l'anno solare è considerato convenzionalmente come formato da 52 settimane esatte, con le seguenti precisazioni:
  - a) le aperture straordinarie nelle giornate festive infrasettimanali dei mercati, sono incluse nel canone;
  - b) per le eventuali aperture straordinarie festive domenicali dei mercati, non incluse nel canone, l'occupazione è soggetta al pagamento del canone calcolato con applicazione della tariffa giornaliera prevista.
5. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è prevista, a favore degli operatori commerciali titolari di posteggio fisso, l'applicazione di una riduzione nella misura del 30 (trenta) per cento sul canone complessivamente determinato. Tale riduzione non si applica agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti).

6. In caso di svolgimento di lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, con deliberazione della Giunta Comunale, possono essere previste riduzioni, fino all'azzeramento, del canone per i posteggi individuati nella zona di svolgimento dai lavori, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione.

#### **Articolo 10**

#### **MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Non si fa luogo al versamento del canone qualora l'importo complessivamente dovuto è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.
3. Per le concessioni che prevedono un'occupazione annuale, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione, quantificato in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni, deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 31 marzo. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 200,00, è ammesso il versamento in n. 2 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 31 marzo (o contestualmente al rilascio della concessione) e il 30 settembre dell'anno di riferimento.
4. Per le concessioni che prevedono un'occupazione giornaliera, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone sia superiore a euro 200,00 sarà facoltà del Responsabile dell'Entrata, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo due rate) stabilendo i termini per il versamento delle rate.
5. Per le concessioni pluriennali relative ai posteggi del mercato che si svolge con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione, deve essere effettuato di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 31 marzo. Qualora l'importo del canone sia superiore euro 200,00, il versamento sarà effettuato, di norma, in n. 2 rate di pari importo, senza interessi, aventi scadenza il 31 marzo (o contestualmente al rilascio della concessione) e il 30 settembre dell'anno di riferimento.
6. Per le occupazioni con assegnazione giornaliera di posteggio "spunta" il pagamento del canone deve essere effettuato il giorno corrispondente allo svolgimento del mercato, prima del posizionamento delle strutture di vendita.
7. Per i mercati destinati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i. e per i mercati periodici tematici, il pagamento del canone deve essere effettuato dai singoli occupanti il giorno corrispondente allo svolgimento del mercato oppure, in presenza di organizzatore, entro i 5 (cinque) antecedenti lo svolgimento del mercato.
8. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
9. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. Per ragioni di stato temporaneo di difficoltà economica è ammessa la rateizzazione in conformità agli art. 40 e 41 del vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali, disciplinanti la “dilazione su titolo semplice”.
13. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale, se non diversamente disposto con legge statale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative a provvedimenti di rateazione.

## **Articolo 11 RIMBORSI**

1. Le richieste di rimborso delle somme versate e non dovute devono essere presentate con apposita istanza, debitamente documentata, entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro dodici.
4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
6. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

## **Articolo 12 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Il Comune, o il Concessionario, provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero del canone non versato alle scadenze fissate nel presente Regolamento.
2. L'accertamento delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuato con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 57 e art. 58 del Regolamento generale delle entrate comunali.
3. Con le stesse modalità di cui al precedente comma 2, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali o strutture nonché per il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni abusive. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art. 1, comma 792, della legge n.160/2019.
4. Sulle somme accertate a titolo di canone o di indennità si applicano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, con maturazione giorno per giorno.
5. In considerazione delle attività di verifica e istruttorie, non si procede all'emissione di avvisi di accertamento in caso di importi inferiori ad euro dodici. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone.
6. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, si rimanda al vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali.



**Articolo 13**  
**ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI REGOLAMENTARI**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvedono anche i responsabili di altri uffici competenti ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri, oppure il Concessionario in caso di affidamento della gestione.
2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.
3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento sono trasmessi al competente ufficio, o al Concessionario, per i provvedimenti conseguenti.

**Articolo 14**  
**SANZIONI E INDENNITÀ**

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, risultanti da verbale redatto da competente pubblico ufficiale, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge n. 160/2019, e precisamente:
  - a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% (cinquanta per cento), dovuto per i giorni di effettiva occupazione come da verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale;
  - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a). Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, del codice della strada.
2. L'indennità di cui al precedente comma 1 e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.
4. In caso di omesso o parziale versamento del canone dovuto alla scadenza stabilita si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 821, lettera h), Legge 160/2019, di importo pari all'ammontare del canone. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta delle sanzioni ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, del codice della strada.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

**Articolo 15**  
**SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA**

1. Il mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, o la presenza di morosità pregresse riferite al canone o ai previgenti tributi Tosap e Tari, comporta la sospensione dell'attività di vendita, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

**Articolo 16**  
**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

**Articolo 17**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2022.
2. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

**ALLEGATO A)**

**CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE DEL TERRITORIO**

4. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati il territorio del Comune è classificato in due zone.
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su un'area ricompresa in entrambe le zone, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla zona più elevata.

<b>IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE DEGLI SPAZI E DELLE AREE</b>	<b>CLASSIFICAZIONE ZONA</b>
TUTTE QUELLE RICOMPRESSE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, DELIMITATO AI SENSI DELL'ART. 4, D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992 (Delibera Giunta Municipale n. 161 del 27/10/1993).	I
TUTTE LE RESTANTI AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON RICOMPRESSE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL CAPOLUOGO, DELIMITATO AI SENSI DELL'ART. 4, D.LGS. N. 285 DEL 30/04/1992, E CIOE' TUTTE QUELLE ESTERNE AL CENTRO ABITATO DI MONCALVO CAPOLUOGO.	II